



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies, comma 1, che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 rubricato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota n. 28272 del 29 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico, da realizzarsi nel comune di Foggia, con opere connesse ricadenti anche nel territorio di Lucera (FG), proposto da Wind Energy La Rocca S.r.l.;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di 10 aerogeneratori, ciascuno dei quali alto al mozzo 107,5 metri e con rotore del diametro di 145 metri, per un'altezza complessiva di 180 metri, da collocarsi nel comune di Foggia, di potenza unitaria pari a 4,3 MW, per una potenza complessiva di 43 MW e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale;

ATTESO che, come rappresentato dall'allora Ministero della transizione ecologica, la Wind Energy La Rocca S.r.l., con nota del 17 marzo 2020, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che tale istanza è stata poi perfezionata in data 27 aprile 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che l'allora Ministero della transizione ecologica, con nota del 27 maggio 2020, ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della documentazione progettuale, dando avvio alla consultazione pubblica;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica dell'avviso e della documentazione concernente la presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che, a seguito di ripubblicazione sul sito internet istituzionale delle integrazioni trasmesse dal proponente, il termine ultimo per presentare osservazioni è stato stabilito nella data del 30 settembre 2021;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso l'allora Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni e richieste di integrazioni della documentazione, e, in particolare: il parere favorevole del comune di Foggia espresso con nota n. 82987 del 31 luglio 2020, nonché il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale, reso con nota n. 17267 del 14 settembre 2020 e la richiesta di integrazione della documentazione resa dalla regione Puglia con nota n. 1451 del 2 febbraio 2021, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha tenuto conto nel proprio parere;

VISTA la nota n. 38300 del 15 novembre 2021, con la quale il Ministero della cultura, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, tenuto conto dei pareri e contributi endoprocedimentali resi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, e dai Servizi II e II della propria Direzione generale competente, ha comunicato parere contrario ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante il progetto in esame;

VISTO il parere n. 334 del 10 ottobre 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (Commissione tecnica), insediata presso l'allora Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite dalla stessa Commissione;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel proprio parere e con la nota n. 24939 del 18 luglio 2023, ha rappresentato che l'impianto sorgerebbe a 8,2 km circa dal centro abitato di Foggia e ad oltre 10 km dall'abitato di Lucera, e che, nel richiamato PPTR della Puglia, l'area di intervento ricade nell'ambito n. 3 "Tavoliere" e nella figura territoriale n. 3.1 "La piana foggiana della riforma", aree individuate dal predetto PPTR come zone in cui occorrerebbe impedire "le trasformazioni territoriali ([...], impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali”;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura, nel citato parere, ha individuato specifici elementi nello scenario strategico del menzionato PPTR pertinenti la valutazione dell’impianto, anche ai sensi delle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” dell’elaborato 4.4.1 del piano, e che, segnatamente, ha fatto riferimento nell’esprimere la propria valutazione agli obiettivi B1.2.1, “*Eolico come progetto di paesaggio*”, che propone di favorire l’uso della risorsa eolica per riqualificare aree industriali, e B1.2.3.2, “*On shore di medie e grandi dimensioni*”, che indirizza “*le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell’attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici*”;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura, sulla base di quanto rappresentato, ha valutato nel citato parere che la realizzazione dell’impianto in esame determinerebbe, lo “*stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame ancora oggi esprime, trasformando in maniera traumatica un paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali*”;

PRESO ATTO che gli ulteriori impatti cumulativi derivanti dall’inserimento dell’impianto proposto sono stati valutati dal Ministero della cultura, ai sensi delle linee guida di cui al citato D.M. 10 settembre 2010, nell’ambito di un’area vasta pari a 50 volte l’altezza degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a 9 chilometri dall’impianto, e altresì nell’ambito dell’ulteriore area vasta “*di almeno 20 chilometri*”, individuata secondo le indicazioni in tema di impatti cumulativi rese con determinazione del Servizio ecologia regionale della Puglia n. 162 del 6 giugno 2014, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale, n. 2122 del 23 ottobre 2012;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha valutato che l’impianto sorgerebbe in un contesto di significativo valore, “*in ragione dei limitati processi di antropizzazione*”, e che tuttavia “*il parco eolico in esame è previsto in un’area con un’alta concentrazione di impianti eolici*”, di cui 75 in corso di autorizzazione, 29 già autorizzati, e 139 già in esercizio, “*di cui il più prossimo dista circa 1,5 km*”, che inoltre vede già anche la presenza di “*n. 1 centrale termoelettrica a biomassa in esercizio, distante circa 1 km dall’impianto*”, nonché di “*n. 2 impianti fotovoltaici in esercizio posti a una distanza che varia da 1 km a 2 km*”;

TENUTO CONTO, che il Ministero della cultura, nel proprio parere, non ha indicato modifiche progettuali o prescrizioni in grado di rendere compatibile l’impianto proposto con il paesaggio del sito prescelto, ed ha ritenuto che la “*comparazione tra siti localizzativi alternativi*”, di cui in atti, non apparirebbe frutto di una corretta valutazione e ponderazione, in quanto la Società proponente non avrebbe comunque tenuto “*in adeguata considerazione gli aspetti riguardanti i beni culturali ed il paesaggio*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Ministero della cultura nel menzionato parere ha rappresentato la presenza, nelle aree contermini al progetto, di aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e di beni vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, che risultano, altresì, indicati e perimetrati nel citato PPTR;

CONSIDERATO che, in particolare, con riguardo agli impatti sui beni paesaggistici censiti dal PPTR, il Ministero della cultura, nel proprio parere, ha rappresentato che un tratto del cavidotto di collegamento asservito all'impianto interferirebbe con il torrente Vulgano, e che un altro tratto di cavidotto interferirebbe con un canale di bonifica;

RILEVATO, inoltre, che con riguardo all'impatto archeologico del progetto, il Ministero della cultura ha segnalato nel proprio parere che un tratto del cavidotto interno dell'impianto, di collegamento tra i generatori n. 5 e n. 6, interferirebbe con il "Regio tratturo l'Aquila-Foggia" e che un altro tratto del medesimo cavidotto, di collegamento tra i generatori n. 9 e n. 10, interferirebbe con il "Tratturello Foggia-Sannicandro", entrambi vincolati con decreto ministeriale 22 dicembre 1983;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che la Commissione tecnica, nel citato parere, ha dato atto che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e con i vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali esistenti, dall'esame dei quali risulta che l'area di progetto, classificata nel Piano regolatore generale del comune di Foggia come "*Zona prettamente Agricola (E)*", è esterna ad aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO, in particolare, che la Commissione tecnica ha verificato che il progetto in esame, nel rispetto delle prescrizioni imposte, non determina pregiudizi significativi per gli habitat e le specie di flora e fauna di interesse comunitario presenti nei siti limitrofi;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica, nel citato parere, ha dato atto che "*l'alternativa "zero" ed una serie di alternative tecnologiche*" sono state analizzate dalla Società proponente e che sono state altresì proposte "*due alternative localizzative e dimensionali al layout di impianto, prevedendo o una riduzione dell'altezza al TIP o una riduzione del numero di aerogeneratori*", concludendo per la localizzazione e le caratteristiche tecniche indicate;

CONSIDERATO il limitato livello di antropizzazione del territorio in esame, e che l'area vasta in considerazione rappresenta un polo energetico di rilevanza nazionale per la fonte eolica, nella quale tutti i Comuni limitrofi prevedono impianti in esercizio o autorizzati;

VALUTATO, pertanto, che le richiamate previsioni in tema di localizzazione degli impianti energetici del PPTR della Puglia, laddove evidentemente indirizzano lo sfruttamento della risorsa eolica in aree "*già compromesse (...) da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici*", non appaiano in linea di principio incompatibili per ciò solo con la localizzazione proposta – data la grande quantità di impianti industriali già presenti nell'area, per come descritta dallo stesso Ministero della cultura nel proprio parere;

CONSIDERATO altresì, riguardo agli impatti cumulativi, che la Commissione tecnica, nel citato parere, avendo previamente dato atto del ricorso a "*una metodologia dell'analisi e parametri utilizzati che si ritengono condivisibili*", ha rilevato che "*le elaborazioni effettuate hanno evidenziato che la realizzazione dell'impianto di progetto non aumenta il campo di visibilità determinato dagli altri impianti*", rispetto agli impianti esistenti, e inoltre che "*la disposizione specifica delle torri è stata progettata anche in considerazione di altri potenziali e futuri impianti*";

CONSIDERATO che, con specifico riguardo alla visibilità dell'impianto nel paesaggio, la Commissione tecnica, nel citato parere, ha dato atto e valutato che, dalle relazioni paesaggistiche "*è stato possibile avere informazioni esaustive sullo stato attuale degli elementi costitutivi il paesaggio*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

interessato dall'opera che ne confermano la compatibilità con il contesto" e, in particolare, che "i risultati degli studi sono tesi a dimostrare che la disposizione degli aerogeneratori non altererà in maniera sostanziale le visuali di pregio, né la percezione "da e verso" i principali fulcri visivi, secondo valutazioni condivise che permettono di concludere per la compatibilità dell'intervento con gli aspetti paesaggistici";

RITENUTO che, altresì, il mero rilievo dell'interferenza delle opere con la fascia di rispetto di beni vincolati ai sensi della parte II del Decreto legislativo n. 42 del 2004 non possa comportare, di per sé, la valutazione negativa del progetto in esame, in quanto richiederebbe il previo svolgimento di una completa istruttoria atta a dare conto di ciascuna incompatibilità specifica, riscontrata in concreto, e anche delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

TENUTO CONTO, in particolare, che, in ordine all'interferenza del progetto in esame col torrente Vulgano nonché con i menzionati Tratturi – il tracciato di uno dei quali coincide con la SS16 Adriatica – la Commissione tecnica ha dato atto, nel proprio parere, che da progetto *"i caviddotti saranno interrati"* e *"in corrispondenza dei corsi d'acqua e interferenze di pregio"*, i medesimi saranno realizzati comunque adottando la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC), idonea a minimizzarne gli impatti;

PRESO ATTO che, con riferimento al possibile ulteriore impatto del progetto su ipotetici altri beni archeologici eventualmente conservati in subsidenza, l'interferenza dell'impianto riguarderebbe aree *"non soggette a formale dichiarazione di interesse"* e sarebbe, in ogni caso, solo potenziale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 – avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare quali "aree idonee" quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante *"Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto il Presidente della regione Puglia;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico, da realizzarsi nel comune di Foggia, con opere connesse ricadenti anche nel territorio di Lucera (FG), per una potenza complessiva di 43 MW, proposto da Wind Energy La Rocca S.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 334 del 10 ottobre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI